

in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visti gli art. 11 e segg. della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il proprio D.A. n. 1402 del 21 maggio 1987, con il quale si è provveduto alla costituzione, con effetto 1° gennaio 1987, della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Considerato che in data 31 dicembre 1990 è venuto a scadere il mandato della predetta commissione, ed è, quindi, necessario provvedere alla sua ricostituzione;

Ritenuto che, per il quadriennio 1991/1994, possono essere chiamati a far parte di detta commissione l'arch. Gregorio Geraci ed il dott. Gaetano Tedeschi Rizzone che, sulla base degli allegati curricula, risultano in possesso di adeguati requisiti;

Decreta:

Art. 1

La commissione che, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dovrà provvedere, per la provincia di Caltanissetta, alla compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla disciplina della medesima legge, è così ricostituita:

1) soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione della provincia di Agrigento - presidente;

2) arch. Gregorio Geraci - residente a Caltanissetta, via Benedetto Croce, n. 41 - componente;

3) dott. Gaetano Tedeschi Rizzone - residente a Mazzarino - corso Vittorio Emanuele, n. 254 - componente.

Art. 2

La commissione aggregerà, di volta in volta, su convocazione del presidente, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale della Regione, a seconda della natura delle cose e delle località da tutelare.

Art. 3

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art. 4

Le nomine di cui sopra avranno la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 5

Le spese di funzionamento della commissione, ivi comprese le indennità dovute ai componenti ed al se-

gretario, saranno determinate con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

La sua esecuzione sarà curata dalla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Palermo, 25 maggio 1991.

LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 luglio 1991.

Reg. n. 3, Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione fg. n. 157.

(91.35.1710)

DECRETO 10 agosto 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area del centro abitato di Catania.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il D.P.R.S. n. 749 del 29 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 1968, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Catania;

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania nella riunione del 15 giugno 1985, ha ritenuto di dover ampliare il vincolo paesaggistico del « centro storico » di cui al sopracitato D.P.R.S. n. 749 del 29 aprile 1968 secondo la delimitazione che segue:

« partendo da piazza Palestro, all'altezza di via Palermo, il vincolo segue una linea, che, procedendo in senso orario, si attesta lungo il fosso di scolo che delimita la stecca dei fabbricati che si affacciano su via Orfanotrofia fino ad incontrare via Vittorio Emanuele; ne segue per un tratto il percorso, piegando a sinistra con una linea ideale che si incrocia con via Acquedotto Greco, ne segue il percorso verso nord fino all'incrocio con via Santa Maria della Catena, segue quest'ultima strada fino all'innesto con via Plebiscito, che percorre, per proseguire, poi, per via Lago di Nicito fino a piazza S. Maria di Gesù; piega, quindi, a sinistra su via Cifali fino ad incontrare via Ficarazzi, che segue fino a lambire piazza Vincenzo Lanza. Il perimetro di vincolo prosegue, quindi, per via Muscatello fino all'incrocio con via Antonino Longo, continua percorrendo la stessa via, lambisce piazza Cavour e prosegue per via Filo-

come, attraversando piazza Beato Angelico; continua per via Filocomo fino ad incrociare la via Passo Gravina e fino ad incontrare via Bentivoglio all'altezza dell'Ospizio dei Ciechi; quindi il vincolo prosegue con una linea ideale perpendicolare a detta via Bentivoglio, attraversando anche via Ardizzone Gioeni, fino ad incrociare il viale Andrea Doria e fino allo svincolo di Tondo Gioeni, continua con il viale Odorico da Pordeone e piega, quindi, verso sud, lungo la via Caronda, fino all'incrocio con via Monserrato.

Da qui il perimetro del vincolo prosegue lungo la via stessa, si innesta su via Gabriele D'Annunzio fino all'incrocio con il corso delle Provincie, ne segue il percorso fino all'altezza di corso Italia ed attraversa piazza Europa fino alla battigia del mare; poi, segue detta battigia, includendo la stazione circumetnea ed escludendo il « molo di levante », segue il perimetro delle banchine del « porto nuovo » e del « porto vecchio », includendo la zona della Dogana fino all'incrocio con via Mulino S. Lucia per rientrare con la via Cristoforo Colombo fino all'incrocio di via Fornaciaci.

Da qui, il vincolo prosegue su via Gramignani, piega su via Alberti per immettersi su via Mulino a Vento fino all'incrocio con via delle Calcare e per sfociare in piazza Campo Trincerato, ne lambisce il lato sud, seguendo per un piccolo tratto via Costantino e proseguendo, poi, per via Gismondo fino all'incrocio con via Acquicella per chiudersi su piazza Palestro, all'altezza della via Palermo.

Dall'area di vincolo, come sopra perimetrata e delimitata nell'allegata planimetria, resta esclusa la zona del « piano di risanamento » di S. Berillo.

Nelle zone di margine, specialmente quando il vincolo coincide con l'asse viario, anche la fascia di edificato, che si affaccia sulla predetta viabilità, viene inequivocabilmente assorbita nel vincolo stesso »;

Accertato che il predetto verbale del 15 giugno 1985 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Catania e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Rilevato che avverso il medesimo verbale hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale - sezione di Catania, con separati atti:

1) la s.p.a. « Generali Costruzioni Grillo », con atto del 12 ottobre 1985;

2) i sigg. Scuto Vita, Scuto Michele, Messina Caterina, D'Urso Corrado, D'Arrigo Concetta, Saglimbene Giorgio, Venuto Vittoria, Fronterrè Antonino, ing. Scuto Michele, Scuto Antonino, Barbagallo Angelina, Fichera Rosa, Pappalardo Angelina, con atto del 10 ottobre 1985;

3) il consiglio dell'ordine degli ingegneri della provincia di Catania, con atto notificato il 12-14 ottobre 1985;

Viste le sentenze nn. 662/90 e 663/90 e n. 664/90 del 20 giugno 1990, con le quali il T.A.R. predetto ha proceduto a rigettare i ricorsi sopra descritti;

Considerato che nell'area del centro abitato di Catania, come sopra delimitata, sono compresi numerosi edifici di interesse storico-artistico, per riconosciuta qualità architettonica, che vanno dal settecento fino ai primi anni del novecento;

Rilevato che tali edifici costituiscono pregevoli esempi di architettura catanese, che danno alle zone incluse nel vincolo un'immagine propria, storicamente

fissata nel quadro di una razionale pianificazione urbanistica « a griglia », che, nel suo ambito, ha anche mantenuto delle preesistenze urbanistiche;

Considerato che l'area di cui trattasi presenta un caratteristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale, perchè legato alla conformazione viaria, comprendente strade e piazze di grande rinomanza.

Tale conformazione, per la parte di ampliamento del vincolo ad est, offre uno spaccato di diverse stratificazioni storiche, che vanno dall'edilizia aulica del centro storico all'edilizia borghese dei primi del novecento per arrivare, attraverso un'edilizia minore, alla zona industriale delle ciminiere.

Per quanto concerne, invece, l'ampliamento ad ovest, il vincolo non fa altro che riconoscere la sostanziale identità di questo tessuto edilizio rispetto alla parte già inclusa nella precedente perimetrazione di vincolo paesaggistico;

Considerato che le strade, le piazze e le costruzioni offrono la visione di un singolare susseguirsi di effetti scenografici e di particolari prospettive che possono essere ammirati da molteplici punti di vista situati nell'agglomerato urbano ricadente nel vincolo, soprattutto dalle zone cui è possibile godere vedute panoramiche di rilevante valore estetico sia verso il mare che verso l'Etna, vedute che si traducono in prospettive, nelle quali l'immagine del paesaggio si fonde con le emergenze architettoniche;

Rilevato che recenti fatti di trasformazione del centro cittadino, attuati con interventi di sostituzione realizzati, essenzialmente, all'interno della zona « B » del P.R.G., a margine del centro storico, hanno determinato la perdita di valori culturali legati a tessuti di edilizia urbana di grande decoro architettonico.

Tali eventualità, ora sempre più ricorrenti, vengono stimolate dalla possibilità insita nello strumento urbanistico, che, per le zone « B », consente l'intervento di demolizione e di ricostruzione, a parità di volume.

Sul piano della perdita dei valori ambientali preoccupa, soprattutto, il meccanismo dello strumento urbanistico, che, sotto lo stimolo del crescente valore di posizione, assunto, in epoca recente, dagli immobili situati nelle aree centrali, rischia di portare alla cancellazione dell'immagine ottocentesca e dei primi del novecento.

Particolari esempi di sostituzione, non assistiti da una sufficiente valutazione sulla qualità ambientale delle preesistenze edilizie, ancorchè prive di autonomi valori storico-artistici, hanno contribuito a creare lacerazioni nella omogeneità del tessuto urbano.

Tali circostanze, messe in relazione alle mutate condizioni di mercato, che sono sostenute da una forte domanda, specie per le attività terziarie, rendono oltremodo delicata la gestione del territorio urbano con deboli vincoli del piano regolatore.

La maggiore sensibilità della cittadinanza nei riguardi della conservazione di un'immagine storicizzata della città, vista alla luce dell'attuale cultura urbanistica, impone un adeguamento degli strumenti di controllo, che la legge pone a disposizione della Pubblica amministrazione per la salvaguardia dei valori ambientali, fermo restando l'auspicio che l'amministrazione comunale, nell'ambito della sua autonomia, valuti una adeguata variante del piano regolatore, che tenga con-

to delle predette esigenze con strumenti operativi certamente più aderenti alle situazioni reali;

Ritenuto, quindi, che, essendo la perimetrazione del preesistente vincolo paesaggistico, di cui al D.P.R.S. n. 749 del 29 aprile 1968, inadeguata alla consistenza del patrimonio urbanistico quale è oggi riconosciuto, si appalesa, quanto meno, necessario ridefinire il suo ambito comprendendo nel vincolo tutta l'area sopra descritta;

Considerato che, essendo il perimetro del vincolo paesaggistico, a suo tempo imposto, notevolmente più ridotto rispetto alla perimetrazione del centro storico, indicato dallo strumento urbanistico, occorre, quanto meno, far coincidere con quest'ultimo la perimetrazione del primo;

— che occorre, altresì, estendere, in alcuni casi, il vincolo paesaggistico oltre la perimetrazione del centro storico per recuperare brani di tessuto urbano attestati su via Etnea, almeno fino all'attuale Tondo Gioeni, onde mantenere il carattere dell'edificato sull'intero asse legato alla storia dello sviluppo cittadino, impedendo ulteriori interventi di sostituzione incontrollata;

— che, analogamente, occorre includere tutta la zona ottocentesca, tra la via Etnea ed il mare, per la parte posta a nord di Corso Sicilia, in cui ricadono strutture urbane, realizzate anche dopo il 1860, che, nel loro complesso, costituiscono documenti di costume edilizio altamente qualificato;

— che, inoltre, occorre includere nel vincolo anche la fascia di territorio, attestata su viale Africa fino alla battigia del mare, nella quale permangono testimonianze della cosiddetta « archeologia industriale » che tanto interesse ha già suscitato nell'opinione pubblica sul piano della sua conservazione e recupero, estendendo la fascia stessa verso sud fino a comprendere le zone poste, lato mare, rispetto alle vie 6 aprile e Dusmet, così da assorbire anche la zona della Dogana;

— che, nell'insieme delle valutazioni e considerazioni che precedono, si inquadra il « complesso ambientale urbano », ubicato all'altezza del quadrivio formato dall'incrocio del corso Italia con la via Vecchia Ognina, sicchè tale complesso viene a costituire argomento di unica trattazione con la predetta proposta di ampliamento del vincolo paesaggistico del « centro storico » di Catania;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di ampliare, in conformità della proposta del 15 giugno 1985 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, il vincolo paesaggistico del centro abitato di Catania, di cui al D.P.R.S. n. 749 del 29 aprile 1968;

Vista la nota n. 28862 del 25 luglio 1988, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dà il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'imposizione del vincolo stesso;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere

che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area del centro abitato di Catania, descritta come sopra e delimitata in rosa nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata, con la sola esclusione della parte contornata in blu nella planimetria stessa, di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 15 giugno 1985 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del R.D. n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Catania, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Catania, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Catania.

Palermo, 10 agosto 1991.

LOMBARDO

Allegato

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Catania

Verbale n. 48 del 15 giugno 1985

L'anno 1985, il giorno 15 del mese di giugno — alle ore 10 in Catania, nella sede della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici — corso Sicilia, n. 56, si è riunita, a seguito di accordi telefonici ed in conformità all'avviso di convocazione del 3 giugno 1985, protocollo n. 7989, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania - costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche di cui al D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 - art. 31 - con D.A. n. 545 del 12 aprile 1983 - reg. alla Corte dei conti il 10 maggio 1983, reg. 2, fg. 103, per discutere il sottoelencato ordine del giorno.

1) Catania - riproposta vincolo paesaggistico relativo al « complesso ambientale urbano » ubicato all'altezza del quadrivio del corso Italia con la via Vecchia Ognina;

2) Catania - proposta di ampliamento vincolo paesaggistico del « centro storico » e dell'abitato;

3) Militello Val di Catania - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale.

Sono presenti

- 1) arch. Paolo Paolini - soprintendente ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici, Catania - presidente;
- 2) dott. Giuseppe Voza - soprintendente archeologico, Siracusa - componente;
- 3) dott. Domenico Girbino - componente;
- 4) arch. Enrico Ambra - componente;
- 5) dott. Paolo Piccioni - rappresentante dell'ispettorato dipartimentale delle foreste - Catania;
- 6) ing. Ignazio Sansone - rappresentante del corpo regionale delle miniere - Catania.

Assiste come segretario della commissione l'arch. Anna Cirelli funzionario della Soprintendenza.

Alle ore 10,00 il presidente arch. Paolo Paolini, constatato il numero legale dei componenti la commissione, dichiara aperta la seduta.

Il presidente espone l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e si conviene di iniziare la trattazione del secondo punto del predetto « ordine ».

Nel merito il presidente porta a conoscenza della commissione che recenti fatti di trasformazione del centro cittadino, attuati con interventi di sostituzione realizzati essenzialmente all'interno della zona « B » di P.R.G. a margine del « centro storico », determinano la perdita di valori culturali legati a tessuti di edilizia urbana di grande decoro architettonico.

Tale eventualità, ora sempre più ricorrente, viene stimolata dalla possibilità insita nello strumento urbanistico che, per le zone « B », consente l'intervento di demolizione e ricostruzione a parità di volume.

A prescindere dalle considerazioni di natura urbanistica circa l'incremento della densità territoriale a scapito degli standard, quello che maggiormente preoccupa sul piano della perdita dei valori ambientali è il meccanismo instaurato dallo strumento urbanistico che, sotto lo stimolo del crescente valore di posizione assunto, in epoca recente, dagli immobili situati nelle aree centrali, rischia di portare alla cancellazione dell'immagine ottocentesca e dei primi del novecento.

Recenti esempi di sostituzione, non assistiti da una sufficiente valutazione sulla qualità ambientale delle preesistenze nonché prive di autonomi valori storico-artistici, hanno contribuito a creare lacerazioni nella omogeneità del tessuto urbano.

Questa circostanza, messa in relazione alle mutate condizioni di mercato sostenute da una forte domanda, specie per le attività terziarie, rende oltremodo delicata la gestione del territorio urbano con i deboli vincoli di piano regolatore.

Peraltro, la maggiore sensibilità della cittadinanza nei riguardi della conservazione di una immagine storicizzata della città, vista alla luce dell'attuale cultura urbanistica e riscontrata anche in occasione della larga risonanza prodotta, a tutti i livelli, dal tentativo di demolizione di una villa Liberty, impone l'adeguamento degli strumenti di controllo che la legge pone a disposizione della pubblica amministrazione per la salvaguardia dei valori ambientali, fermo restando l'auspicio che l'amministrazione comunale, nell'ambito della sua autonomia, adotti un'adeguata variante del piano regolatore generale che tenga conto di queste esigenze con strumenti operativi certamente più aderenti alle situazioni reali.

Il che potrà anche consentire, in futuro, di liberalizzare le zone che risulteranno adeguatamente normate.

Pertanto, poichè la perimetrazione del precedente vincolo paesaggistico delimitato, a suo tempo, con D.P.Reg. n. 749/S.G. l. 29 aprile 1968 appare inadeguata alla consistenza del patrimonio urbanistico per come oggi riconosciuto, si rende quanto meno necessario ridefinire il suo ambito nella considerazione che:

- 1) essendo il perimetro del vincolo paesaggistico, a suo tempo imposto, notevolmente più ridotto rispetto alla perimetrazione del centro storico, indicata dallo strumento urbanistico - occorre quanto meno far coincidere con quest'ultimo la perimetrazione del primo;
- 2) occorre, altresì, estendere, in alcuni casi, il vincolo paesaggistico oltre la perimetrazione del centro storico onde recuperare brani di tessuto urbano attestati su via Etnea, almeno all'attuale Tondo Gioieni, onde mantenere il carattere dello sficato sull'intero asse legato alla storia dello sviluppo cittadino, impedendo ulteriori interventi di sostituzioni incontrollate; come occorre includere tutta la zona ottocentesca tra la via Etnea e il mare per la parte posta a nord di corso Sicilia cui ricadono strutture urbane realizzate anche dopo il 1860 e, nel loro complesso, costituiscono documenti di costume e di alto valore artistico e culturale;

3) inoltre, occorre includere nel vincolo anche la fascia di territorio attestata su viale Africa fino alla battigia del mare, nella quale permangono testimonianze della cosiddetta « archeologia industriale » che tanto interesse ha già suscitato nell'opinione pubblica sul piano della sua conservazione e recupero, estendendola verso sud fino a comprendere le zone poste, lato mare, rispetto alle vie 6 Aprile e Dusmet in guisa da assorbire anche la zona della Dogana.

A questo punto da parte della commissione, mentre si condivide l'opportunità che la nuova perimetrazione venga ad includere quelle aree che presentando interesse ambientale, al momento, non godono di idonea normativa, si fa rilevare che essendo il primo punto posto dall'ordine del giorno relativo al complesso ambientale urbano ubicato all'altezza del quadrivio formato dall'incrocio del corso Italia con la via Vecchia Ognina oggetto della medesima valutazione, propone di unificare i due argomenti facendo unica trattazione di vincolo.

La commissione accoglie la proposta unificando la trattazione dei punti a) e b) del predetto ordine del giorno.

A questo punto, dopo che su invito del presidente si sono allontanati i rappresentanti dell'ispettorato forestale e del corpo delle miniere, la commissione, ritenuto che le zone comprese nella proposta di ampliamento del vincolo a suo tempo imposto con D.P.Reg. n. 749/S.G. del 29 aprile 1968, ben giustificano l'opportunità di sottoporle a tutela in quanto costituiscono complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, come peraltro convalidato ampiamente dalla consistente documentazione fotografica dello stato dei luoghi approntata dalla Soprintendenza e presa in esame nel corso della seduta,

Delibera

all'unanimità dei componenti:

- 1) arch. Paolo Paolini - presidente;
- 2) dott. Giuseppe Voza - componente;
- 3) dott. Domenico Girbino - componente;
- 4) arch. Enrico Ambra - componente.

Di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.ro 1497 - articolo 1 - commi 3 e 4 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 - articolo 9 - commi 4 e 5, le località ricadenti nel comune di Catania e comprese entro il perimetro così individuato: « partendo da piazza Palestro, all'altezza di via Palermo, il vincolo segue una linea che, procedendo in senso orario si atesta lungo il fosso di scolo che delimita la stecca di fabbricati che si affacciano su via Orfanotrofia fino ad incontrare via Vittorio Emanuele, ne segue per un tratto il percorso piegando a sinistra con una linea ideale che si incrocia con via Acquedotto Greco, ne segue il percorso verso nord fino all'incrocio con via Santa Maria della Catena la segue fino all'innesto con via Plebiscito per proseguire poi per via Lago di Nicito fino a piazza S. Maria del Gesù, piega quindi a sinistra su via Cifali fino ad incontrare via Ficarazzi che segue fino a lambire piazza Vincenzo Lanza, prosegue per via Muscatello fino allo incrocio con via Antonino Longo - continua nella via stessa, lambisce piazza Cavour e prosegue per via Filocomo attraversando piazza Beato Angelico - continua per detta via Filocomo fino ad incrociare la via Passo Gravina fino ad incontrare via Bentivoglio all'altezza dello ospizio dei ciechi il vincolo prosegue con una linea ideale perpendicolare a detta via Bentivoglio attraversando anche via Ardizzone Gioieni fino ad incrociare il viale Andrea Doria fino allo svincolo di Tondo Gioieni - continua con il viale Odorico da Pordenone e piega quindi verso sud lungo la via Caronda fino all'incrocio con via Monserrato. Da qui il perimetro del vincolo prosegue lungo la via stessa, si innesta su via Gabriele D'Annunzio fino all'incrocio con il corso delle Provincie, ne segue il percorso fino all'altezza di corso Italia, contorna il largo Aquilea e prosegue lungo il corso Italia - attraversa piazza Europa fino alla battigia del mare. Il vincolo segue poi detta battigia includendo la stazione circunmetnea, escluso il « molo di levante », segue il perimetro delle banchine del « porto nuovo » e del « porto vecchio » includendo la zona della Dogana fino all'incrocio con via Mulino S. Lucia per rientrare con la via Cristoforo Colombo fino all'incrocio di via Fornaciai.

Da qui prosegue su via Gramignani, piega su via Alberti per immettersi su via Mulino a vento fino all'incrocio con via delle Calcare, per sfociare in piazza Campo Trincerato - ne lambisce il lato sud, seguendo per un piccolo tratto via Costantino e proseguendo poi per via Gismondo fino all'incrocio con via Acquicella per chiudersi su piazza Palestro all'altezza della via Palermo.

Dalla perimetrazione come sopra riportata, delimitata da una linea continua di colore rosa fucsia, resta esclusa l'area contornata con linea continua di colore bleu facente parte del « piano di risanamento » di S. Berillo.

Peraltro, viene chiarito che nelle zone di margine, specialmente quando il vincolo coincide con l'asse viario, viene inequivocabilmente assorbita nel vincolo stesso anche la fascia di edificato che si affaccia sulla predetta viabilità.

Nella zona sopra delimitata sono compresi numerosi edifici di interesse storico - artistico per riconosciuta qualità architettonica, che vanno dal settecento fino ai primi anni del novecento. Essi costituiscono pregevoli esempi di architettura catanese che danno alle zone incluse nel vincolo un'immagine propria storicamente fissata nel quadro di una razionale pianificazione urbanistica a « griglia » che nel suo ambito ha anche mantenuto delle preesistenze urbanistiche.

La zona oggetto del vincolo presenta, pertanto, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale legato alla conformazione viaria comprendente strade e piazze di grande rinomanza che per la parte di ampliamento ad est offre uno spaccato di diverse stratificazioni storiche che vanno dall'edilizia aulica del centro storico all'edilizia borghese dei primi

del novecento per arrivare, attraverso un'edilizia minore, a zona industriale delle ciminiere.

Mentre per quanto concerne l'ampliamento ad ovest il vincolo non fa altro che riconoscere la sostanziale identità di questo tessuto edilizio rispetto alla parte già inclusa nella zona ricadente nella precedente perimetrazione di vincolo paesaggistico e, peraltro, per la massima parte già inclusa nel perimetro del centro storico della zona « A » di piano regolatore - tenuto conto soprattutto che dalle predette zone di ampliamento possibile godere vedute panoramiche di rilevante valore estetico sia verso il mare che verso l'Etna che si traducono in prospettive nelle quali l'immagine del paesaggio si fonde con le emergenze architettoniche.

Esaurito l'argomento « unificato » posto ai punti a) e b) dell'ordine del giorno la commissione passa a discutere il terzo punto del citato ordine del giorno.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 12,30.

Il segretario: Cirelli

Il presidente: Paoli

